



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI  
*Provincia di Macerata*

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,  
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER  
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

(art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241)

# REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

## Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

## PARTE I INTERVENTI CON FINALITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

### Art. 2 Finalità

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- c) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive psicologiche familiari, relazionali e sociali della persona;
- f) fornitura di strutture, servizi e attività destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, mediante l'erogazione di provvidenze e servizi in denaro o sotto altra forma<sup>1</sup>;
- g) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze della collettività o parte della collettività che si trovi per la propria posizione sociale e/o economica in situazione di svantaggio<sup>2</sup>.

### Art. 3 Destinatari

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti o dimoranti nel territorio comunale. Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio comunale per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di appartenenza.

<sup>1</sup> Lettera aggiunta con Atto del Consiglio comunale n. 10 del 18.05.1993.

<sup>2</sup> Lettera aggiunta con Atto del Consiglio comunale n. 73 del 26.09.1996.

#### **Art. 4** **Contenuto**

Gli interventi si distinguono in:

- a) **interventi diretti**, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non altrimenti sanabili;
- b) **interventi indiretti**, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'accesso ad idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.

Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

#### **Art. 5** **Interventi diretti**

Gli interventi diretti si distinguono in:

- a) **ordinari**, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;
- b) **straordinari**, con carattere *una tantum*, volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

#### **Art. 6** **Interventi indiretti**

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

#### **Art. 7** **Requisiti**

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al "reddito minimo vitale individuale" di cui all'articolo successivo. In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune, si può prescindere dal requisito reddituale.

#### **Art. 8** **Reddito minimo vitale individuale**

Il "reddito minimo vitale individuale" è determinato in relazione all'importo della pensione INPS, categoria PS, relativa all'anno in corso.

Per calcolare tale reddito si prendono in considerazione tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente quello in corso.

Da tale reddito si detraggono:

- le spese documentate per il canone di locazione dell'abitazione;
- una quota fissa del 20% sul reddito annuale della pensione INPS, categoria PS, per ogni componente del nucleo familiare per cui sussiste l'obbligo del mantenimento<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Punto così modificato con Atto di Consiglio comunale n. 23 del 20.06.1994.  
Il testo originale era il seguente: «Da tale reddito si detraggono:

Il reddito così risultante viene diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare.  
L'importo del "reddito minimo vitale individuale" è rideterminato dalla Giunta comunale tenuto conto anche delle titolarità di beni che diano origine a redditi di natura catastale.

#### **Art. 9 Modalità**

Le domande o le proposte di intervento, opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, istruite dall'Ufficio Segreteria, sono sottoposte alla Giunta comunale che decide sentito il parere obbligatorio della Commissione Tributaria (se istituita), integrata dai Presidenti della Commissione Assistenza, Sport, Cultura.  
La determinazione della Giunta deve essere adottata entro 90 giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

#### **Art. 10 Interventi di emergenza**

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'economista comunale, di somme non superiori a L. 200.000.

#### **Art. 11 Parenti tenuti per legge agli alimenti**

La Giunta e gli operatori debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivalersi ai sensi di legge.

Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

#### **Art. 11 bis Interventi a favore della popolazione rurale<sup>4</sup>**

Il Comune, per permettere alla popolazione rurale la fruizione e l'accesso alle strutture sociali ed ai servizi pubblici, provvede direttamente al servizio di sgombero neve dalle strade vicinali di uso pubblico, individuate con atto consiliare n. 43 del 25.10.1994.

### **PARTE II INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ E/O INIZIATIVE**

---

- ...;

- una quota fissa di L. 200.000 per ogni componente il nucleo familiare per il quale sussiste l'obbligo del mantenimento (familiari a carico).

<sup>4</sup> Articolo aggiunto con Atto di Consiglio comunale n. 73 del 26.09.1996.

**Art. 12**  
**Finalità e contenuto**

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte I del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrata e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nell'erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni di vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto di beni e servizi comunali, incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

**Art. 13**  
**Destinatari**

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo, ecc.

La concessione di sovvenzioni e contributi ai soggetti diversi da persone singole è subordinata alla presentazione di atti scritti (Atto costitutivo, Statuto) che comprovi l'esistenza del soggetto stesso da almeno sei mesi.

**Art. 14**  
**Modalità d'accesso**

Le domande e le proposte per contributi annuali a sostegno delle attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Le domande e le proposte per contributi *una tantum* e/o per l'attribuzione di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, documentate e corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti, sono istruite dall'Ufficio Segreteria e sottoposte alla Giunta comunale che decide sentito il parere obbligatorio della Commissione Sport e Cultura (se istituita).

Alla domanda dovrà essere allegato anche il rendiconto finanziario della gestione dell'eventuale contributo erogato in precedenza.

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

La determinazione della Giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro 6 mesi dalla approvazione del bilancio.

#### **Art. 15** **Responsabilità**

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o vantaggi economici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato ed alla presentazione di rendiconto sull'utilizzazione della somma.

#### **Art. 16** **Criteri di valutazione**

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tenere conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto - preventivo e/o consuntivo;
- rendiconto finanziario della gestione oggetto di contributo.

Nell'ipotesi di manifestazioni concomitanti e tra loro interferenti il contributo non verrà concesso salvo particolari ed eccezionali motivazioni che verranno valutate dalla Giunta municipale.

#### **Art. 17** **Concessione uso immobili ed attrezzature**

La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di proprietà comunale è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti.

In ogni caso, tale concessione verrà accordata solo per le finalità di cui all'art. 12, comma 1. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione provinciale per i

locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione provinciale e non comprende l'uso a carico del Comune degli impianti elettrici e telefonici.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

### **PARTE III NORME FINALI**

#### **Art. 18 Informazione**

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione mediante divulgazione del presente regolamento con idonee modalità.

#### **Art. 19 Iniziative delle commissioni**

Le commissioni di cui agli articoli 9 e 14 si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione degli uffici comunali, possono presentare alla Giunta osservazioni e proposte inerenti alla gestione degli interventi.

#### **Art. 20 Accertamenti d'ufficio**

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

#### **Art. 21 Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso la Sede Municipale, in libera visione al pubblico.

#### **Art. 22 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1991.

**PARTE IV**  
**NORMA TRANSITORIA**

**Art. 23**

Per la concessione dei contributi nell'anno in corso il termine di cui all'art. 14, comma 1, viene fissato al 30.05.1991.

La concessione, inoltre, avverrà sempre limitatamente all'esercizio 1991, in deroga a quanto previsto al comma 2 dell'art. 13, onde consentire idonea diffusione e conoscenza delle modalità di accesso previste dal presente regolamento.



Deliberazione consiliare di adozione:	n. 11	del 08.03.1991
1 <sup>a</sup> pubblicazione:	dal 15.03.1991	al 29.03.1991
Controllo regionale:	n. 2676/2	del 22.03.1991
2 <sup>a</sup> pubblicazione:	dal 04.04.1991	al 19.04.1991
Entrata in vigore del regolamento:	19.04.1991	